



**Automobile Club Trento**



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI**

(approvato con delibera del Consiglio direttivo adottata nella seduta n. 194 del 28 ottobre 2020 e quindi modificato con delibera n. 220/07 adottata nella seduta del 20 dicembre 2024 e con delibera n. 226/09 adottata nella seduta del 30 marzo 2026)

## **Art. 1 – Premessa**

1. Il presente Regolamento si prefigge di definire le regole e procedure relative ad una delle aree di rischio previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione), nella cornice del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113), secondo cui le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni anno una nuova pianificazione, in cui è previsto confluiscano, tra il resto, il Piano per la *performance*, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano per il lavoro agile, il Piano dei fabbisogni del personale e il Piano della formazione.

2. Le disposizioni che seguono definiscono, in particolare, gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali l'Automobile Club Trento deve attenersi per la prevenzione del rischio di corruzione nell'area relativa all'attribuzione di contributi e altri vantaggi economici, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990.

## **Art. 2 – Principi e criteri generali**

In relazione alle attività disciplinate dal presente Regolamento, l'Automobile Club Trento afferma l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, quali principi fondamentali ed altresì si ispira ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **Art. 3 – Finalità**

1. Il presente Regolamento si applica alle attività e ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi liberali") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'Automobile Club Trento.

2. Si considerano attribuzioni di vantaggi economici, tra gli altri:

- a) la richiesta, da parte di Istituzioni, Enti pubblici o privati, Associazioni, Società, Organizzazioni pubbliche e privati di disporre gratuitamente di gadget o altro di materiale promozionale di proprietà dell'Ente;
- b) la concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Ente o delle sue società controllate;
- c) la concessione di vantaggi economici in forma specifica o per equivalente per manifestazioni ed eventi.

## **Art. 4 – Ambito oggettivo**

L'Automobile Club Trento concede contributi liberali per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

- educazione, formazione e promozione della sicurezza stradale;
- promozione e sviluppo del turismo automobilistico;
- cultura della mobilità in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- collezionismo storico automobilistico;
- tutela e sviluppo dell'associazionismo all'ACI;
- attività sportiva automobilistica;

- attività rientranti nell'impegno dell'Ente nel campo del sociale.

### **Art. 5 – Ambito soggettivo**

1. Fermo restando l'esclusivo ambito dei settori di cui all'articolo precedente, l'Automobile Club Trento può concedere contributi liberali ai seguenti soggetti:

- a) Enti pubblici e privati e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Trento;
- b) persone fisiche o giuridiche che svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'Automobile Club Trento, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo precedente.

2. L'Automobile Club Trento non eroga contributi liberali a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

3. Non possono beneficiare di contributi liberali da parte dell'Automobile Club Trento:

- a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113);
- b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 36/2023;
- c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle previsioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

### **Art. 6 – Richieste di contributo liberale**

1. Al fine del riconoscimento di un contributo liberale di cui al presente Regolamento, i soggetti interessati devono presentare domanda, in carta libera e senza ulteriori formalità, in cui siano indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente;
- b) una descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
- c) l'entità del contributo richiesto;
- d) il conto corrente dedicato per ricevere il contributo, se per equivalente;
- e) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
- f) l'impegno all'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento.

2. Alla predetta domanda dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo (che indichi contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa), la quale tra l'altro illustri le modalità di ritorno di immagine per l'Ente e per il consolidamento del marchio ACI. In particolare, pena il mancato accoglimento della domanda, dovranno essere specificate le modalità con le quali sarà data visibilità nei materiali realizzati:
  - del logo dell'Ente e, eventualmente, di quelli della Federazione ACI (ACI, ACI Storico, ACI Sport, ACI Global e simili);
  - del sito internet istituzionale dell'Ente;

- dei profili *social* dell'Ente, con espressa indicazione delle modalità di interazione con gli stessi (attraverso strumenti quali la condivisione di contenuti dei profili dell'Ente e la citazione dei medesimi in quelli del soggetto organizzatore);
  - b) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici (salvo che non siano già stati precedentemente trasmessi all'Ente) o *curriculum vitae* per i soggetti fisici di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), del presente Regolamento;
  - c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
    - assenza di motivi ostativi alla concessione di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento;
    - regolarità rispetto agli obblighi contributivi;
    - assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
    - assenza di condanne passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o, comunque, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio o reati contro il patrimonio o la persona;
    - eventuali richieste di contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa, nonché eventuali contributi ottenuti;
    - adozione, se destinatario delle disposizioni normative di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del modello di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto decreto.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo liberale o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. Essa è essere presentata a mano presso la sede dell'Automobile Club Trento ovvero trasmessa a mezzo PEC o tramite raccomandata.

### **Art. 7 – Concessione e revoca del contributo liberale**

1. Il contributo liberale viene concesso nei limiti del budget in corso, previa delibera del Consiglio direttivo e successivo provvedimento del Direttore di autorizzazione della spesa. L'erogazione del medesimo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione prodotta.
2. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:
  - a) pertinenza dell'iniziativa ai settori di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
  - b) capacità tecnico-organizzativa del soggetto richiedente anche con riferimento all'eventuale adozione dei modelli di cui al d.lgs. n. 231/2001;
  - c) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
  - d) significatività dell'apporto che l'iniziativa per la quale si chiede il contributo è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
  - e) livello di visibilità dell'iniziativa;
  - f) adeguatezza del piano economico-previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere;
  - g) pertinenza della relazione di cui al precedente articolo, compresa la parte relativa alla espressa indicazione delle modalità di interazione con i profili *social* dell'Ente.

3. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo liberale, l'Automobile Club Trento adotta il conseguente provvedimento di revoca, previo provvedimento del Direttore dell'Ente.

#### **Art. 8 – Rendicontazione e controllo**

1. Il soggetto beneficiario del contributo liberale è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti e a predisporre, a conclusione della medesima, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta e una copia di tutto il materiale di documentazione della iniziativa cui si riferisce il contributo, indicando altresì l'effettiva espressa interazione con i profili *social* dell'Ente, da trasmettere all'Automobile Club Trento.

2. Per i contributi liberali superiori ad Euro 5.000,00, in allegato alla relazione di cui al comma precedente, il beneficiario produce il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario.

3. Il Direttore, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo liberale, ai fini della liquidazione dello stesso.

4. Il Consiglio direttivo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo liberale.

5. Il beneficiario decade dal diritto al contributo liberale qualora:

- a) non realizzi l'iniziativa;
- b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
- c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
- d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo;
- e) non dia evidenza nel materiale relativo all'iniziativa dei loghi, del sito internet, dei profili *social* dell'Ente e delle modalità di interazione di cui agli articoli precedenti.

6. Il contributo liberale verrà ridotto proporzionalmente in caso di:

- a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
- b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.

#### **Art. 9 – Liquidazione del contributo liberale**

1. L'Automobile Club Trento procede alla liquidazione della somma concessa solo a conclusione delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento. Non sono previste liquidazioni parziali.

2. I dati relativi al contributo liberale sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Automobile Club Trento, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa sulla trasparenza della PA.

3. Il contributo liberale, ove sia concesso in forma specifica, è erogato sul conto corrente dedicato indicato dal richiedente, il quale si impegna all'invio, all'esito, di apposita quietanza.

#### **Art. 10 – Rinnovo del contributo**

È esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo liberale.

**Art. 11 – Entrata in vigore**

Le modifiche da ultimo adottate al presente Regolamento entrano in vigore il 1. aprile 2026, con tale data abrogando ogni precedente statuizione in materia.